



CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA

Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri

Introduzione

In continuità con l'insegnamento del Concilio Vaticano II e, in particolare, col decreto *Optatam totius* [1] sulla formazione sacerdotale, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha pubblicato diversi documenti per promuovere un'adeguata formazione integrale dei futuri sacerdoti, offrendo orientamenti e norme precise circa suoi diversi aspetti[2]. Nel frattempo anche il Sinodo dei Vescovi del 1990 ha riflettuto sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, con l'intento di portare a compimento la dottrina conciliare su questo argomento e di renderla più esplicita ed incisiva nel mondo contemporaneo. In seguito a questo Sinodo, Giovanni Paolo II pubblicò l'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* [3].

Alla luce di questo ricco insegnamento, la presente Istruzione non intende soffermarsi su tutte le questioni di ordine affettivo o sessuale che richiedono un attento discernimento durante l'intero periodo della formazione. Essa contiene norme circa una questione particolare, resa più urgente dalla situazione attuale, e cioè quella dell'ammissione o meno al Seminario e agli Ordini sacri dei candidati che hanno tendenze omosessuali profondamente radicate.

1. Maturità affettiva e paternità spirituale

Secondo la costante Tradizione della Chiesa, riceve validamente la sacra Ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile[4]. Per mezzo del sacramento dell'Ordine, lo Spirito Santo configura il candidato, ad un titolo nuovo e specifico, a Gesù Cristo: il sacerdote, infatti, rappresenta sacramentalmente Cristo, Capo, Pastore e Sposo della Chiesa[5]. A causa di questa configurazione a Cristo, tutta la vita del ministro sacro deve essere animata dal dono di tutta la sua persona alla Chiesa e da un'autentica carità pastorale[6].

Il candidato al ministero ordinato, pertanto, deve raggiungere la maturità affettiva. Tale maturità lo renderà capace di porsi in una corretta relazione con uomini e donne, sviluppando in lui un vero senso della paternità spirituale nei confronti della comunità ecclesiale che gli sarà affidata[7].

2. L'omosessualità e il ministero ordinato

Dal Concilio Vaticano II ad oggi, diversi documenti del Magistero – e specialmente il *Catechismo della Chiesa Cattolica* – hanno confermato l'insegnamento della Chiesa sull'omosessualità. Il *Catechismo* distingue fra gli atti omosessuali e le tendenze omosessuali.

Riguardo agli *atti*, insegna che, nella Sacra Scrittura, essi vengono presentati come peccati gravi. La Tradizione li ha costantemente considerati come intrinsecamente immorali e contrari alla legge naturale. Essi, di conseguenza, non possono essere approvati in nessun caso.

Per quanto concerne le *tendenze* omosessuali profondamente radicate, che si riscontrano in un certo numero di uomini e donne, sono anch'esse oggettivamente disordinate e sovente costituiscono, anche per loro, una prova. Tali persone devono essere accolte con rispetto e delicatezza; a loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Esse sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare[8].

Alla luce di tale insegnamento, questo Dicastero, d'intesa con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ritiene necessario affermare chiaramente che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione[9], non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta *cultura gay*[10].

Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione che ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini e donne. Non sono affatto da trascurare le conseguenze negative che possono derivare dall'Ordinazione di persone con tendenze omosessuali profondamente radicate.

Qualora, invece, si trattasse di tendenze omosessuali che fossero solo l'espressione di un problema transitorio, come, ad esempio, quello di un'adolescenza non ancora compiuta, esse devono comunque essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell'Ordinazione diaconale.

3. Il discernimento dell'idoneità dei candidati da parte della Chiesa

Due sono gli aspetti indissociabili in ogni vocazione sacerdotale: il dono gratuito di Dio e la libertà responsabile dell'uomo. La vocazione è un dono della grazia divina, ricevuto tramite la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio della Chiesa. Rispondendo alla chiamata di Dio, l'uomo si offre liberamente a Lui nell'amore[11]. Il solo desiderio di diventare sacerdote non è sufficiente e non esiste un diritto a ricevere la sacra Ordinazione. Compete alla Chiesa – nella sua responsabilità di definire i requisiti necessari per la ricezione dei Sacramenti istituiti da Cristo - discernere l'idoneità di colui che desidera entrare nel Seminario[12], accompagnarlo durante gli anni della formazione e chiamarlo agli Ordini sacri, se sia giudicato in possesso delle qualità richieste[13].

La formazione del futuro sacerdote deve articolare, in una complementarità essenziale, le quattro dimensioni della formazione: umana, spirituale, intellettuale e pastorale[14]. In questo contesto, bisogna rilevare la particolare importanza della formazione umana, fondamento necessario di tutta la formazione[15]. Per ammettere un candidato all'Ordinazione diaconale, la Chiesa deve verificare, tra l'altro, che sia stata raggiunta la maturità affettiva del candidato al sacerdozio[16].

La chiamata agli Ordini è responsabilità personale del Vescovo[17] o del Superiore Maggiore. Tenendo presente il parere di coloro ai quali hanno affidato la responsabilità della formazione, il Vescovo o il Superiore Maggiore, prima di ammettere all'Ordinazione il candidato, devono pervenire ad un giudizio moralmente certo sulle sue qualità. Nel caso di un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo all'Ordinazione[18].

Il discernimento della vocazione e della maturità del candidato è anche un grave compito del rettore e degli altri formatori del Seminario. Prima di ogni Ordinazione, il rettore deve esprimere un suo giudizio sulle qualità del candidato richieste dalla Chiesa[19].

Nel discernimento dell'idoneità all'Ordinazione, spetta al direttore spirituale un compito importante. Pur essendo vincolato dal segreto, egli rappresenta la Chiesa nel foro interno. Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale deve segnatamente ricordare le esigenze della Chiesa circa la castità sacerdotale e la maturità affettiva specifica del sacerdote, nonché aiutarlo a discernere se abbia le qualità necessarie[20]. Egli ha l'obbligo di valutare tutte le qualità della personalità ed accertarsi che il candidato non presenti disturbi sessuali incompatibili col sacerdozio. Se un candidato pratica l'omosessualità o presenta tendenze

omosessuali profondamente radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l'Ordinazione.

Rimane inteso che il candidato stesso è il primo responsabile della propria formazione^[21]. Egli deve offrirsi con fiducia al discernimento della Chiesa, del Vescovo che chiama agli Ordini, del rettore del Seminario, del direttore spirituale e degli altri educatori del Seminario ai quali il Vescovo o il Superiore Maggiore hanno affidato il compito di formare i futuri sacerdoti. Sarebbe gravemente disonesto che un candidato occultasse la propria omosessualità per accedere, nonostante tutto, all'Ordinazione. Un atteggiamento così inautentico non corrisponde allo spirito di verità, di lealtà e di disponibilità che deve caratterizzare la personalità di colui che ritiene di essere chiamato a servire Cristo e la sua Chiesa nel ministero sacerdotale.

Conclusione

Questa Congregazione ribadisce la necessità che i Vescovi, i Superiori Maggiori e tutti i responsabili interessati compiano un attento discernimento circa l'idoneità dei candidati agli Ordini sacri, dall'ammissione nel Seminario fino all'Ordinazione. Questo discernimento deve essere fatto alla luce di una concezione del sacerdozio ministeriale in concordanza con l'insegnamento della Chiesa.

I Vescovi, le Conferenze Episcopali e i Superiori Maggiori vigilino perché le norme di questa Istruzione siano osservate fedelmente per il bene dei candidati stessi e per garantire sempre alla Chiesa dei sacerdoti idonei, veri pastori secondo il cuore di Cristo.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 31 agosto 2005, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, il 4 novembre 2005, Memoria di S. Carlo Borromeo, Patrono dei Seminari.

Zenon Card. Grocholewski
Prefetto

+ J. Michael Miller, c.s.b.
Arciv. tit. di Vertara
Segretario

[1] Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius* (28 ottobre 1965): *AAS* 58 (1966), 713-727.

[2] Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (6 gennaio 1970; edizione nuova, 19 marzo 1985); L'insegnamento della filosofia nei Seminari (20 gennaio 1972); Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale (11 aprile 1974); Insegnamento del Diritto Canonico per gli aspiranti al sacerdozio (2 aprile 1975); La formazione teologica dei futuri sacerdoti (22 febbraio 1976); *Epistula circularis de formatione vocationum adultarum* (14 luglio 1976); Istruzione sulla formazione liturgica nei Seminari (3 giugno 1979); Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei Seminari (6 gennaio 1980); Orientamenti educativi sull'amore umano – Lineamenti di educazione sessuale (1 novembre 1983); La Pastorale della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti (25 gennaio 1986); Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione sociale (19 marzo 1986); Lettera circolare riguardante gli studi sulle Chiese Orientali (6 gennaio 1987); La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale (25 marzo 1988); Orientamenti per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale (30 dicembre 1988); Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella

formazione sacerdotale (10 novembre 1989); Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari (4 novembre 1993); Direttive sulla formazione dei seminaristi circa i problemi relativi al matrimonio ed alla famiglia (19 marzo 1995); Istruzione alle Conferenze Episcopali circa l'ammissione in Seminario dei candidati provenienti da altri Seminari o Famiglie religiose (9 ottobre 1986 e 8 marzo 1996); Il periodo propedeutico (1 maggio 1998); Lettere circolari circa le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti sia *ad Ordines recipiendos*, sia *ad Ordines exercendos* (27 luglio 1992 e 2 febbraio 1999).

[3] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992): *AAS* 84 (1992), 657-864.

[4] Cfr. C.I.C., can. 1024 e C.C.E.O., can. 754; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* sull'Ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini (22 maggio 1994): *AAS* 86 (1994), 545-548.

[5] Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis* (7 dicembre 1965), n. 2: *AAS* 58 (1966), 991-993; *Pastores dabo vobis*, n. 16: *AAS* 84 (1992), 681-682.

Riguardo alla configurazione a Cristo, Sposo della Chiesa, la *Pastores dabo vobis* afferma: “Il sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa [...]. È chiamato, pertanto, nella sua vita spirituale a rivivere l’amore di Cristo Sposo nei riguardi della Chiesa Sposa. La sua vita dev’essere illuminata e orientata anche da questo tratto sponsale, che gli chiede di essere testimone dell’amore sponsale di Cristo” (n. 22): *AAS* 84 (1992), 691.

[6] Cfr. *Presbyterorum ordinis*, n. 14: *AAS* 58 (1966), 1013-1014; *Pastores dabo vobis*, n. 23: *AAS* 84 (1992), 691-694.

[7] Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio *Dives Ecclesiae* per il ministero e la vita dei presbiteri (31 marzo 1994), n. 58.

[8] Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica* (edizione tipica, 1997), nn. 2357-2358.

Cfr. anche i diversi documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede: Dichiarazione *Persona humana* su alcune questioni di etica sessuale (29 dicembre 1975); Lettera *Homosexualitatis problema* a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1 ottobre 1986); Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali (23 luglio 1992); Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno 2003).

Riguardo all’inclinazione omosessuale, la Lettera *Homosexualitatis problema* afferma: “La particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé un peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata” (n. 3).

[9] Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica* (edizione tipica, 1997), n. 2358; cfr. anche C.I.C., can. 208 e C.C.E.O., can. 11.

[10] Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, *A memorandum to Bishops seeking advice in matters concerning homosexuality and candidates for admission to Seminary* (9 luglio 1985); Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera (16 maggio 2002): *Notitiae* 38 (2002), 586.

[11] Cfr. *Pastores dabo vobis*, nn. 35-36: *AAS* 84 (1992), 714-718.

[12] Cfr. C.I.C., can. 241, § 1: “Il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri” e C.C.E.O., can. 342, § 1.

[13] Cfr. *Optatam totius*, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr. anche C.I.C., can. 1029: “Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l’ordine che deve essere ricevuto” e C.C.E.O., can. 758.

Non chiamare agli Ordini colui che non ha le qualità richieste non è una ingiusta discriminazione: cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali.

[14] Cfr. *Pastores dabo vobis*, nn. 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.

[15] Cfr. *ibid.*, n. 43: “Il presbitero, chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Capo e Pastore della Chiesa, deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti verso gli altri”: AAS 84 (1992), 732.

[16] Cfr. *ibid.*, nn. 44 e 50: AAS 84 (1992), 733-736 e 746-748. Cfr. anche: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Carta circular *Entre las más delicadas* a los Exc.mos y Rev.mos Señores Obispos diocesanos y demás Ordinarios canónicamente facultados para llamar a las Sagradas Ordenes, sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos (10 novembre 1997): *Notitiae* 33 (1997), 495-506, particolarmente l’Allegato V.

[17] Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004), n. 88.

[18] Cfr. C.I.C., can. 1052, § 3: “Se [...] il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova”. Cfr. anche C.C.E.O., can. 770.

[19] Cfr. C.I.C., can. 1051: “Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell’ordinando [...] vi sia l’attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità per ricevere l’ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l’attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica”.

[20] Cfr. *Pastores dabo vobis*, nn. 50 e 66: AAS 84 (1992), 746-748 e 772-774. Cfr. anche *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, n. 48.

[21] Cfr. *Pastores dabo vobis*, n. 69: AAS 84 (1992), 778.

